



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“ENRICO FERMI”



Corso Del Popolo, 1 – 95047 Paternò (CT) - Tel. 095 6136700 – Fax 095 846401
C.F.: 80011360874 – Codice Ufficio: UF20T7 web www.liceoscientificofermi.edu.it
E-mail ctps03000p@istruzione.it E-mail certificata ctps03000p@pec.istruzione.it

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Acquisito il parere del Collegio dei Docenti, delibera n. 2 del 02/09/2022
Adotta con delibera n. 3 del 05/09/2023
il presente

Regolamento di Disciplina degli Alunni

Allegato e parte integrante del Regolamento di Istituto
del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”

PREMESSE

- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto
- I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative di cui all’art. 10 riportato qui di seguito).

Le fonti normative del presente Regolamento sono:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, così come modificato dal
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.
- Nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 30 15.03.07 “Utilizzo cellulari e sanzioni disciplinari”
- Le linee guida su Bullismo e Cyberbullismo
- Regolamento di Istituto del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Paternò”

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

- Il presente Regolamento di disciplina degli alunni individua, ai sensi della normativa vigente:
- i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai propri doveri;



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“ENRICO FERMI”



Corso Del Popolo, 1 – 95047 Paternò (CT) - Tel. 095 6136700 – Fax 095 846401
C.F.: 80011360874 – Codice Ufficio: UF20T7 web www.liceoscientificofermi.edu.it
E-mail ctps03000p@istruzione.it E-mail certificata ctps03000p@pec.istruzione.it

- le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari, secondo i principi e i criteri di cui ai successivi articoli;
- gli organi competenti a deliberare i provvedimenti disciplinari e le connesse sanzioni;
- il procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, forma e modalità di attuazione del contraddittorio, e termine di conclusione;

Art. 2 – Mancanze disciplinari.

1. In relazione ai doveri che gravano sugli studenti, si individuano qui di seguito i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, ritenute più prevedibili e ricorrenti, con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad irrogarle.
2. Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, stage, PCTO, visite didattiche ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.
3. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze gravi e gravissime commesse dagli allievi fuori dalla scuola, ma espressamente collegate ad essa.
4. Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari classificate secondo la gravità come * lieve, ** grave, ***molto grave, **** gravissima:
 - I. violazione dei doveri di frequenza e studio
 - a) 5 ritardi ingiustificati (cioè non dovuti a comprovabile ritardo dei mezzi pubblici o certificabili motivazioni personali) nello stesso periodo didattico *
 - b) ritardi al rientro intervallo o al cambio dell'ora; *
 - c) mancata giustificazione in tempi ragionevoli di assenze e ritardi *
 - d) allontanamento non autorizzato dall'aula o da altro ambiente, durante le attività didattiche, rimanendo all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze; **
 - e) allontanamento non autorizzato dall'Istituto o da altro ambiente, durante lo svolgimento di attività didattiche; ***
 - II. violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione
 - a) mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ausiliario e degli studenti dell'Istituto; **
 - b) non ottemperanza alle indicazioni fornite da docenti e personale ATA nell'esercizio delle loro funzioni; **
 - c) utilizzo di espressioni non consone al contesto scolastico; **
 - d) consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni, salvo diverse indicazioni del Docente *
 - e) ricorso a linguaggio scurrile o blasfemo in ambito scolastico o durante le attività scolastiche; **
 - f) comportamento scorretto e/o maleducato che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica, impedendo ai compagni di classe di seguire con attenzione; **

- g) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.); **
 - h) accedere alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione; **
 - i) comportamento intimidatorio nell'ambito di attività scolastiche ***
 - j) abusare in modo sistematico di posizioni di forza e rendersi responsabili di prepotenze dirette e/o indirette ai danni di uno o più compagni di scuola; ***
 - k) ricorso alla violenza; ***
 - l) contraffazione del libretto personale e/o di comunicazioni tra scuola e famiglia; **
 - m) sottrazione e/o danneggiamento di documenti dell'Istituto ***
 - n) violazione del divieto di fumo; ***
 - o) violazione del divieto di uso e/o introduzione di materiali e sostanze non lecite, di oggetti pericolosi per sé o per gli altri; ***
 - p) violazione del divieto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; ***
 - q) atti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pongono in pericolo l'incolumità della/e persona/; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; ***
- III. violazione dei doveri di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
- a) detenzione e/o utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici accesi durante l'attività didattica senza autorizzazione; *
 - b) scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. **
 - c) diffusione non autorizzata di foto o video riguardanti la comunità scolastica. La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine dell'Istituto e della dignità degli operatori scolastici o degli stessi studenti; ***
 - d) comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza; **
 - e) mancato rispetto delle norme a tutela della privacy; ***
 - f) utilizzo improprio di cose con rischi non gravi e/o gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto; **
- IV. atti vandalici o atti costituenti reato:
- a) violazioni dei doveri di corretto utilizzo delle strutture e dotazioni dell'istituto, di concorso alla cura dell'ambiente scolastico e di rispetto dei beni di terzi **
 - b) incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni dell'Istituto o di terzi nell'ambito della scuola; **
 - c) utilizzo scorretto di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche; **
 - d) danneggiamento volontario di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche, palesemente riconducibile ad atto vandalico; ***



- e) sottrazione indebita di beni dell’Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche; ***
 - f) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico dell’Istituto protetto da misure di sicurezza; ***
 - g) comportamenti di particolare gravità e rilevanza educativa e sociale ****
 - h) reati che violano la dignità e il rispetto della persona o in presenza di pericolo per le persone ****.
 - i) atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale ****
5. Per i casi accertati di bullismo e cyber bullismo vengono, inoltre, messe in atto le modalità di segnalazione e di sanzione previste dalla L. 71/2017.
6. Nei casi di fatti od omissioni non compresi nel precedente elenco, e/o che siano riconducibili a violazioni di doveri, gli organi scolastici procederanno, per quanto di competenza di ognuno, secondo criteri di analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
7. La classificazione indicata riguardo la gravità è indicativa. In generale la recidività aumenta la gravità e, viceversa, l’eccezionalità del caso, in ragione di un comportamento normalmente corretto, rappresenta un’attenuante. Nei casi specifici, elementi di valutazione della gravità delle mancanze sono:
- l’intenzionalità del comportamento;
 - la recidiva nel commettere mancanze
 - la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
 - l’entità del danno arrecato o del pericolo generato.

Art. 3 – Corrispondenza tra mancanze, Sanzioni disciplinari ed organi competenti.

1. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica		
Gravità	Sanzione	Organo competente
Lieve (*) Grave (**), in presenza di attenuanti	a) richiamo verbale; b) richiamo scritto con comunicazione alla famiglia sul registro elettronico c) richiamo scritto sul registro elettronico con eventuale comunicazione e/o convocazione della famiglia. d) ripristino del danno arrecato e/o rimborso del costo sostenuto dall’Istituto;	Docente Dirigente Scolastico
2. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo per un periodo fino a 15 giorni		
Gravità	Sanzione	Organo competente

Lieve (*) in caso di assenza della famiglia alla convocazione	Sospensione di 1 giorno con o senza obbligo di frequenza	Docente Dirigente Scolastico
Violazione del divieto di fumo (***)	Sospensione di 3gg con obbligo di frequenza	Dirigente Scolastico
Grave (**)	Sospensione fino a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza con eventuale sanzione aggiuntiva del divieto di partecipazione ad una o più uscite didattiche.	Consiglio di classe
Grave (**), in caso di recidiva Molto Grave (***)	Sospensione fino a 15 giorni con la sanzione aggiuntiva del divieto di partecipazione (temporaneo o per tutto l'anno) ad uscite didattiche o viaggi di istruzione.	Consiglio di classe
3. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per più di 15 giorni		
Gravità	Sanzione	Organo competente
Molto Grave (***), in caso di recidiva Gravissima (****)	a) sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni, b) allontanamento dalla comunità scolastica (ad esempio sino al termine delle lezioni) c) allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva delle fattispecie di cui al punto l) o di	Consiglio di Istituto

4. Nel caso in cui con la stessa azione vengono commesse più mancanze, si applicano le sanzioni previste per tutte le mancanze rilevate.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude sanzioni più gravi di natura patrimoniale, civile e penale, previa denuncia del fatto all'Autorità competente qualora ne sussistano i presupposti.
6. L'irrogazione delle sanzioni ha effetti sull'attribuzione del voto di condotta ai sensi della normativa vigente.



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“ENRICO FERMI”



Corso Del Popolo, 1 – 95047 Paternò (CT) - Tel. 095 6136700 – Fax 095 846401
C.F.: 80011360874 – Codice Ufficio: UF20T7 web www.liceoscientificofermi.edu.it
E-mail ctps03000p@istruzione.it E-mail certificata ctps03000p@pec.istruzione.it

7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in sanzioni alternative a favore della comunità scolastica, tenendo sempre presente il principio della salvaguardia della sicurezza e salute degli alunni. Esempi di attività alternative sono:
 - attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati.
 - eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente.
 - attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
 - ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola
8. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'Esame che si sostituisce all'organo collegiale.
9. In caso di urgenza o particolare gravità, il Dirigente Scolastico può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dall'Istituto, in attesa di espletare le procedure previste.
10. Nel caso di utilizzo non autorizzato del telefono cellulare (Art. 2.III.a del presente regolamento) il docente può disporre che il dispositivo venga consegnato dall'alunno al docente stesso o in presidenza, dopo averlo spento, e potrà decidere di convocare i genitori per ritirare il cellulare.

Art. 4 – Procedimento disciplinare.

1. Il procedimento disciplinare è un'azione di natura amministrativa, vi si applicano i principi di imparzialità e trasparenza sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, assicurando “il diritto di difesa degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento, all'esito del quale la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l'irrogazione”.
2. Le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - a. fase iniziale: comunicazione ufficiale (scritta o fonogramma) all'alunno o alla famiglia dell'avvio del provvedimento disciplinare.
 - b. fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale; in questa fase lo studente esercita il diritto di difesa dinanzi all'Ufficio di Presidenza (Dirigente Scolastico o suo delegato), se minorenni in presenza dei



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“ENRICO FERMI”



Corso Del Popolo, 1 – 95047 Paternò (CT) - Tel. 095 6136700 – Fax 095 846401
C.F.: 80011360874 – Codice Ufficio: UF20T7 web www.liceoscientificofermi.edu.it
E-mail ctps03000p@istruzione.it E-mail certificata ctps03000p@pec.istruzione.it

genitori; presentando una memoria scritta, o venendo convocato dinanzi all'organo collegiale convocato per la decisione

- c. fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria ovvero a chi spetta il potere di punire.
3. Entro cinque (5) giorni dalla delibera, il Docente Coordinatore consegna all'interessato il provvedimento contenente l'archiviazione del procedimento o l'entità della sanzione (e le eventuali sanzioni accessorie) con le relative motivazioni, la decorrenza e la durata della sanzione e il termine e l'Organo di Garanzia interno davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso
4. Contro le sanzioni disciplinari, immediatamente esecutive, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, di cui al comma 5, che decide nel termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. L'Organo di Garanzia interno è composto da 5 membri: il Dirigente Scolastico, che lo presiede; due Docenti designati dal Consiglio di Istituto, un rappresentante dei Genitori designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante degli Studenti designato dal Consiglio di Istituto.
6. La documentazione relativa al procedimento disciplinare viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del consiglio di classe.